

SCHEMA DI CONTRATTO

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PONTEGGI ALLESTITI PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DI PALAZZO AFFARI AI GIURECONSULTI, MILANO CIG 82129493EB

PREMESSO

- Che la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, di seguito definita anche “Concedente”, ha indetto una gara di appalto per affidare i lavori di restauro conservativo di Palazzo Affari ai Giureconsulti, sito in Milano.
- Che il Concedente ha avviato una procedura aperta per l'affidamento in concessione degli spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Affari ai Giureconsulti .
- Che all'esito della predetta procedura aperta di selezione il soggetto _____ è risultato aggiudicatario, così come da determina del dirigente n. _____ del _____.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO È RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

TRA

La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, con sede legale in Milano, via Meravigli 9/B, C.F. 09920840965, in persona del _____, delegato dal Segretario generale con determinazione n° _____ del _____

- Da una parte il Concedente -

E

_____ con sede legale in _____, via _____ cod. fisc. _____, in persona del Legale Rappresentante, sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede _____,

- dall'altra il Concessionario-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concedente, con il presente contratto, affida al Concessionario l'utilizzo di spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Affari ai Giureconsulti (di seguito il "Palazzo" – via Mercanti 2 – Milano).

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione è stabilita in 12 mesi (pari alla durata prevista per lo svolgimento dei relativi lavori di restauro), a cui si aggiunge il periodo a disposizione del Concessionario, di 3 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per l'ottenimento dei permessi e la predisposizione degli impianti, come descritto all'art. 3 del Capitolato. La durata contrattuale complessiva è quindi fissata in 15 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Sulla base della qualità del Progetto, dei risultati ottenuti, nonché in relazione alle esigenze del Concessionario e, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la Concessione potrà essere proseguita fino ad ulteriori 6 (sei) mesi a parità di condizioni e con l'impegno del Concessionario a garantire un'offerta in linea rispetto all'Offerta tecnica proposta in sede di gara.

I tempi di affissione saranno comunque subordinati alla durata dei lavori di restauro conservativo stimati in circa 365 giorni, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni (6 mesi) in caso di aumento di durata dei lavori.

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile di tutti i danni arrecati al Concedente derivanti dall'omessa prosecuzione della Concessione qualora, non avendo comunicato la non accettazione nei termini prescritti, non assicuri la prosecuzione della concessione per gli ulteriori tre mesi.

Alla scadenza del termine o in caso di prosecuzione della concessione non è ammesso alcun rinnovo.

ART. 3

CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione, pari all'offerta economica presentata in sede di gara, è pari ad € _____ mensili oltre IVA.

Il Concessionario, a fronte dell'utilizzo degli spazi pubblicitari, si impegna a versare l'importo contrattuale complessivo di € (in lettere) oltre IVA, in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate e di uguale importo pari a € (in lettere), da corrispondere entro la fine di ogni mese di riferimento, mediante versamento sul conto corrente della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, via Santa Maria Fulcorina 1, IBAN: IT56Q0569601600 000060000X87 a seguito dell'emissione di fattura da parte di Camera di Commercio.

L'importo sarà dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli spazi pubblicitari ovvero nel caso di ritardo nell'allestimento dei medesimi imputabile al Concessionario.

In caso di durata dei predetti lavori di restauro conservativo oltre gli stimati 365 giorni è data facoltà al Concessionario di recedere dal presente rapporto concessorio dandone formale comunicazione al Concedente.

Qualora i lavori di restauro conservativo delle facciate dovessero essere completati prima del periodo di 12 mesi, il canone trimestrale, dovuto dal Concessionario, verrà ricalcolato in base al numero dei mesi effettivamente trascorsi e frazionato in trentesimi relativamente all'ultimo mese.

Gli importi sono al netto dell'IVA. Il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario.

Il pagamento della rata non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del Concessionario, qualunque ne fosse il titolo.

Fermo restando il diritto di escutere la polizza fideiussoria, il mancato pagamento di due rate consecutive dell'importo dovuto costituirà causa di decadenza della concessione e risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto di Camera di Commercio di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 4 **GARANZIA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti, il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. rilasciata da..... in data del valore di euro..... pari al venti per cento dell'importo complessivo contrattuale di €, salvo successive integrazioni della polizza in caso di proroga della durata dei lavori oltre i 365 giorni.

La cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione, previa richiesta da parte del Concessionario.

ART. 5 **RESPONSABILITÀ OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi derivante dall'attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi.

Al contempo, si evidenzia che il Concessionario:

- a) è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività inerenti allo sfruttamento degli spazi pubblicitari. È fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- b) provvederà all'affissione del materiale pubblicitario, in stretto coordinamento e sinergia con la ditta appaltatrice dei citati lavori di restauro, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare dalle attività di affissione;
- c) presenta la polizza n. ___ per la responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i rischi, con massimale pari ad € _____, (in lettere) che abbia validità per tutta la durata della concessione; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Sono posti a carico del Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per l'installazione e/o disinstallazione del materiale pubblicitario nonché dei relativi nulla osta e quant'altro sia previsto e posto a carico del Concessionario dalla normativa in materia urbanistico-edilizia ed ambientale nonché in materia di nuovo codice della strada e di affissioni pubblicitarie;
- b) l'affissione del materiale pubblicitario dovrà avvenire previo stretto coordinamento e sinergia con la ditta affidataria dei lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Affari ai Giureconsulti, responsabile del posizionamento dei ponteggi;
- c) l'affissione del materiale pubblicitario non dovrà in alcun modo interferire né sul sistema di videosorveglianza né su quello di antintrusione in funzione;
- d) l'effettuazione delle attività necessarie, complementari ed accessorie all'affissione del materiale pubblicitario, fermo restando che le opere di collocazione dei ponteggi rimangono in capo alla ditta affidataria dei lavori di restauro conservativo;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale pubblicitario per tutta la durata della Concessione;
- f) l'apposizione sul materiale pubblicitario della targhetta identificativa riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza della concessione nonché il numero della concessione comunale stessa;
- g) la sorveglianza sullo stato dei materiali pubblicitari affissi e l'eventuale tempestiva rimozione in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- h) tutte gli oneri relativi all'affissione dei materiali pubblicitari negli spazi all'uopo dedicati;

i) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Milano.

ART. 6

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione del materiale pubblicitario sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione, totale o parziale, del materiale che risulti usurato o ammalorato anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria sarà contestata a mezzo PEC dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti ai commi precedenti, il Concedente procederà ad escutere la fideiussione indicata nell'articolo 5 "Garanzia" fino alla concorrenza degli importi dovuti.

ART. 7

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Il Concessionario prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la presente Concessione, in tutto o in parte, per sopravvenute ed impreviste esigenze istituzionali della Camera di Commercio Milano Monza-Brianza Lodi nonché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento. Il Concedente, a fronte dell'eventuale revoca della concessione, si impegna ad individuare forme compensative del pregiudizio che il Concessionario dovesse subire per effetto della predetta revoca.

ART. 8

RECESSO

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Concedente può recedere dal presente contratto, in ogni tempo, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi presso la sede legale del Concessionario con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.

In caso di esercizio del diritto di recesso e sempre che il Concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni dovuti il Concedente svincolerà e restituirà la garanzia definitiva.

L'eventuale recesso non comporta alcun onere e / o esborso in capo al Concedente.

ART. 9

PENALITÀ E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Per i seguenti inadempimenti e / o inosservanze del presente Contratto, del Disciplinare e del Capitolato per l'utilizzo degli spazi pubblicitari e delle altre norme richiamate si applicano, previa contestazione, le penali di seguito indicate, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:

Tempi di ripristino dell'impianto pubblicitario danneggiato (si intende il tempo intercorrente fra la presa in carico delle richieste di intervento ed il ripristino del servizio)

- Per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato in tabella di cui sopra per risoluzione della richiesta di sostituzione impianti danneggiati e/o sottratti, una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo del servizio.

L'ammontare delle penali è addebitato, previa contestazione scritta al Concessionario inviata via posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni, sul credito vantato dal Concedente nei confronti del Concessionario in ragione del contratto di concessione. In caso di mancato versamento a favore del Concedente della somma dovuta a titolo di penali, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo restando l'obbligo di reintegro della stessa entro gg. 10 dalla richiesta.

Qualora gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 10

CESSIONE CONTRATTO

A pena di decadenza dalla Concessione è vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, fermo restando che, in ogni caso, il Concedente riconosce solo il Concessionario come responsabile della gestione e dell'allestimento dell'impianto pubblicitario.

ART. 11

SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto di locazione sono a carico del Concessionario.

Sono altresì a carico del Concessionario tutti i tributi previsti dalla legge, ivi compresi i costi di registrazione in caso d'uso.

ART. 12

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano, prima di intraprendere una qualsiasi azione giudiziale, ad esperire il tentativo di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano, secondo le previsioni del Regolamento della stessa Camera Arbitrale.

Ove il tentativo di mediazione fallisca, il Foro competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso connessa, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione è quello di Milano.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di fare riferimento alle disposizioni contenute nel Disciplinare e alle vigenti norme di legge.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi.

I dati conferiti dal Concessionario in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come dettagliatamente indicato nell'informativa privacy riportata in calce alla domanda di partecipazione al bando.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Concessionario quale Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Concedente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. (cfr. art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, art. 29 D.lgs n. 50/2016).

Il Concessionario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Camera di commercio saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura oggetto del contratto

sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di commercio e degli eventuali altri soggetto a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Dott./Dott.ssa _____

(Dirigente dell'Area)

La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi

Il Concessionario

Milano, _____